

**Edizione di lunedì 8 Febbraio 2021**

## **EDITORIALI**

**I temi della 29esima puntata di Euroconference In Diretta**  
di **Sergio Pellegrino**

## **DICHIARAZIONI**

**Il debutto dei nuovi crediti 4.0 in dichiarazione dei redditi**  
di **Debora Reverberi**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**L'indennità Iscro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps**  
di **Stefano Rossetti**

## **AGEVOLAZIONI**

**Credito d'imposta affitti: ultimi chiarimenti e novità 2021**  
di **Alessandro Carlesimo**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Verifiche automatiche per l'imposta di bollo virtuale in fattura**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## EDITORIALI

---

### ***I temi della 29esima puntata di Euroconference In Diretta***

di Sergio Pellegrino



Oggi, alle **ore 9**, nuovo **appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo evidenziando il **decreto dello scorso 29 gennaio**, ma andato in Gazzetta Ufficiale soltanto **sabato**, che ridefinisce le **scadenze di invio dei dati 2021 al Sistema Tessera Sanitaria**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia, questa settimana abbiamo **2 risoluzioni** e **19 risposte ad istanze di interpello**.

Per quanto riguarda le **risoluzioni**, con la [n. 7 del 1° febbraio](#) l'Agenzia ha esaminato la possibilità per i **soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito** di accedere all'istituto dell'**identificazione diretta** per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva nel nostro Paese, **"nonostante" la Brexit**.

Nella [risoluzione 8 del 2 febbraio](#), invece, si è analizzata la **disciplina Iva dei servizi di trasporto passeggeri per vie d'acqua da parte di imprese armatrici**, andando a distinguere la situazione nella quale vi è il mero trasporto da quella in cui vengono forniti servizi ulteriori, quali ad esempio quelli di natura ricreativa.

Commenteremo **due delle quattro risposte ad istanze di interpello** in materia di **sismabonus acquisti**, e cioè la [n. 70](#), che si sofferma sulla possibilità di **fruizione dell'agevolazione da parte degli acquirenti** delle unità immobiliari frutto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e dell'**ecobonus da parte dell'impresa** che effettua i lavori, e la [n. 82](#), che invece affronta il caso di un'**operazione realizzata da parte di due imprese**, che, una volta effettuata la demolizione congiuntamente, ricostruiscono in modo "distinto" due edifici quadrifamiliari.

Interessante anche la [risposta n. 79](#), che si interroga sul **trattamento fiscale da riservare ad una sovvenzione ricevuta da un'impresa per fronteggiare la crisi da Covid-19**.

Venendo alla **giurisprudenza** della Corte di Cassazione, commenteremo la **sentenza delle Sezioni Unite n. 2608 del 4 febbraio**, che analizza la **cedibilità di un credito d'imposta durante una procedura concorsuale**.

Nella **seconda sessione, adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni analizzerà il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio](#) relativo all'**integrazione dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, parleremo di **bonus mobili** e dell'**incremento di spesa agevolabile** previsto dalla **legge di bilancio 2021**.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si soffermerà invece sulla **possibilità di rateizzare le cartelle afferenti i versamenti rimandati**.

Infine, concluderemo con la **sessione Q&A** rispondendo ad alcuni dei **quesiti** pervenuti, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## DICHIARAZIONI

### *Il debutto dei nuovi crediti 4.0 in dichiarazione dei redditi*

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.01.2021 sono stati **approvati i modelli dichiarativi Redditi 2021** per le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali in cui **debutteranno i nuovi crediti d'imposta delle imprese introdotti per il periodo 2020**.

Nel **nuovo quadro RU** trovano collocazione in particolare, oltre a i crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, il credito per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e i crediti d'imposta per la patrimonializzazione delle società), i seguenti **crediti d'imposta del piano nazionale Transizione 4.0**:

- **il credito d'imposta R&S&I&D** ex [articolo 1, commi 198-206, L. 160/2019](#) (c.d. legge di Bilancio 2020) **con l'eventuale maggiorazione per le attività di R&S nel Mezzogiorno e regioni sismi 2016 e 2017** ex [articolo 244 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) convertito in L. 77/2020;
- **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ex [articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** ex [articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- **il credito d'imposta formazione 4.0** ex [articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) e ss.mm.ii.

La presenza di crediti d'imposta 4.0 maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 richiede la compilazione delle seguenti due **sezioni del quadro RU**:

- **sezione I** riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi,
- **sezione IV** riservata ai soli crediti Transizione 4.0.

Si configurano come **aiuti di Stato** e richiedono pertanto la compilazione ulteriore del quadro **RS** i seguenti:

- il credito d'imposta formazione 4.0;
- il credito d'imposta R&S con aliquote maggiorate nel Mezzogiorno e nelle regioni colpite dai sismi 2016 e 2017.

## Sezione I (modello Redditi 2021 società di capitali)

SEZIONE I	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	<b>RU1</b> Dati identificativi del credito d'imposta spettante <span style="float: right;">Codice credito</span>
	<b>RU2</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU3</b> Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) <span style="float: right;">,00</span>
	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: <sup>1</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>2</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>32</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>C2</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>D2</sup> <span style="float: right;">,00</span> ) <sup>3</sup> <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU6</b> Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU7</b> Credito utilizzato ai fini <span style="float: right;">,00</span> <sup>1</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>2</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>3</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>4</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>5</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>6</sup> <span style="float: right;">,00</span> <sup>7</sup> <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU8</b> Credito d'imposta riversato <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU9</b> Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">Art. 1260 c.c. <sup>1</sup></span> <span style="float: right;">Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup></span>
	<b>RU10</b> Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU11</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso <span style="float: right;">,00</span>
	<b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">Vedere istruzioni <sup>1</sup></span> <span style="float: right;"><sup>2</sup></span>

Al **rigo RU1**, **casella 1** va indicato, come nei precedenti periodi d'imposta, il codice identificativo del credito, prestando attenzione alle variazioni intervenute con le nuove discipline introdotte dalle Legge di Bilancio 2020 e 2021:

Credito d'imposta	Codice id. RU 1 col. 1	Codice aiuto di Stato RS401	Codice tributo F24
R&S&I&D L. 160/2019	L1	–	n.d.
R&S nel Mezzogiorno	L1	61	n.d.
R&S nelle regioni sismi 2016 e 2017 D.L. 34/2020	L1	62	n.d.
Beni ordinari ex articolo 1, comma 188, L. 160/2019	H4	–	6932
Investimenti in beni strumentali L. 160/2019	2H	–	6933
Beni materiali 4.0 ex <a href="#">articolo 1, comma 189, L. 160/2019</a>	2H	–	6933
Beni immateriali 4.0 ex	3H	–	6934

	<a href="#">articolo 1, comma 190, L. 160/2019</a>			
	<b>Beni ordinari ex <a href="#">articolo 1, comma 1054, L. 178/2020</a></b>	L3	–	6935
	<b>Beni materiali 4.0 ex <a href="#">articolo 1, comma 1056, L. 178/2020</a></b>	2L	–	6936
Investimenti in beni strumentali L. 178/2020	<b>Beni immateriali 4.0 ex <a href="#">articolo 1, comma 1058, L. 178/2020</a></b>	3L	–	6937
<b>Formazione 4.0</b>		F7	54	6897

**Al rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d'imposta, comprensivo degli importi alle colonne 1, 2, B2, C2 e D2; le colonne 1 e 2 del medesimo rigo vanno compilate in caso di attività di R&S nel Mezzogiorno (col. 1) e nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dai sismi 2016 e 2017 (col. 2).**

#### Sezione IV – crediti d'imposta 4.0 (modello Redditi 2021 società di capitali)

##### Credito d'imposta R&S&I&D – codice id L1

SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato		Totale spese per ricerca e sviluppo 1	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo 2	Totale spese di personale (lett.a) 3	Numero neo assunti <=35 anni 4
<b>RU100</b>	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	,00	,00	,00	
				R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L. 178/20)	R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L. 77/20)
				,00	,00
<b>RU101</b>	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica 1 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 3 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 4
		Totale spese (Transizione ecologica) 5 ,00	Totale spese (Innovazione digitale 4.0) 6 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 7 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 8 ,00
<b>RU102</b>	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese per design e ideazione estetica 1 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 3 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 4

Al credito d'imposta R&S&I&D sono dedicati tre righe della sezione IV, i righe **RU100, RU101 e RU102**, per ciascuna delle fattispecie di attività ammissibili di cui ai **commi 200, 201 e 202, articolo 1 L. 160/2019**.

Per ogni tipologia di attività sono poi richieste, in specifiche colonne, le seguenti **informazioni**

#### di dettaglio:

- le spese per **attività commissionata extra-muros**;
- **le spese del personale**;
- **il numero di giovani qualificati neo assunti** le cui spese sono maggiorate del 150%;
- le **spese per attività di R&S** afferenti strutture produttive ubicate **nel Mezzogiorno** e distintamente **nelle regioni colpite dai sismi 2016 e 2017** (con maggiorazione delle aliquote dal 25% al 45% in funzione della dimensione d'impresa).

#### Credito d'imposta formazione 4.0 – codice id F7

<b>RU110</b> "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"	Numero ore di formazione	Numero lavoratori
	1	2

Analogamente al modello dichiarativo del periodo d'imposta 2019, al credito formazione 4.0 è dedicato un rigo (**RU110**) con indicazione dei seguenti dati:

- numero **ore impiegate dai lavoratori (discenti e docenti) in attività di formazione**;
- numero di **lavoratori (discenti e docenti) coinvolti nella formazione**.

**Il modello Redditi e le relative istruzioni non hanno recepito le modifiche** introdotte dall'**articolo 1, comma 1064, lettere i)-l), L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) che, secondo il dettato normativo, **dovrebbero applicarsi già dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.**

#### Credito d'imposta investimenti in beni strumentali L. 160/2019 – codici id H4, 2H, 3H

<b>RU120</b> Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
	,00	,00	,00

Al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel 2020 secondo la previgente normativa della Legge di Bilancio 2020 è dedicato **il rigo RU120, con espressa indicazione nelle tre colonne dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati in beni materiali ordinari (cod. H4), materiali 4.0 (cod. 2H) e immateriali 4.0 (cod. 3H) rispettivamente.**

#### Credito d'imposta investimenti in beni strumentali L. 178/2020 – codici id L3, 2L, 3L

RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c.1054			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
			5	6
			,00	,00

Al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel 2020 e nel 2021 secondo la nuova normativa della Legge di Bilancio 2021 è dedicato **il rigo RU130**.

**Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (cod. L3)** va indicato separatamente il costo dei beni materiali, il costo dei beni immateriali, il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile e **va segnalata la presenza di un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** (presumibilmente con riferimento al periodo d'imposta 2019, in assenza di indicazioni normative) **che dà diritto alla compensazione in unica soluzione**.

Va poi esposto separatamente l'ammontare complessivo di investimenti effettuati nel periodo d'imposta in **beni materiali 4.0 (cod. 2L)** e **immateriali 4.0 (cod. 3L)**.



## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***L'indennità Iscro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps***

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

## LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, commi da 386 a 400, L. 178/2020](#)), nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021 – 2023, **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** (d'ora in poi "Iscro"), in favore dei soggetti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

**L'Iscro, che può essere definita come una sorta di "cassa integrazione" riservata ai lavoratori autonomi, verrà erogata, previa presentazione di un'apposita domanda, dall'Inps, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale l'attività di lavoro autonomo ex [articolo 53, comma 1, Tuir](#).**

Al fine di fruire dell'Iscro, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell'Inps devono:

- **non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie** (questo requisito deve essere integrato anche durante la fruizione dell'indennità);
- **non essere beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019** (questo requisito deve essere integrato anche durante la fruizione dell'indennità);
- **aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;**
- **aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;**
- **essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;**
- **essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione**

**della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.**

La fruizione dell'Isco è subordinata, oltre che all'integrazione dei requisiti sopra esposti, all'invio di una domanda da presentare in via telematica all'Inps entro **il 31 ottobre degli anni 2021, 2022 e 2023.**

L'Inps, una volta acquisita la domanda, **comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti istanti per la verifica dei requisiti.**

L'indennità Isco spetta agli aventi diritto in misura pari al **25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate**, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e verrà erogata per:

- **un massimo di 800 euro mensili;**
- **un minimo di 250 euro mensili.**

Inoltre, occorre tenere presente che:

- seppur la misura è prevista per un arco temporale pari ad un triennio, la prestazione può essere richiesta **una sola volta;**
- **la cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina la decadenza della spettanza del beneficio;**
- l'Isco è **irrilevante** ai fini delle imposte sui redditi;
- **l'erogazione dell'indennità prevede la partecipazione da parte del beneficiario a corsi di aggiornamento professionale.**

In merito a quest'ultimo punto si sottolinea che il [comma 440](#) dell'**articolo 1 della Legge di bilancio 2021** prevede che ***"con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395"***.

Da ultimo si sottolinea che la misura in commento viene finanziata mediante l'incremento dell'aliquota contributiva della **Gestione Separata dell'Inps** in misura pari a:

- **0,26 punti percentuali in relazione all'anno 2021;**
- **0,51 punti percentuali in relazione agli anni 2022 e 2023.**

Con la [circolare 12 del 05.02.2021](#) l'Inps ha **recepito la novità**, prevedendo dunque

**l'incremento dell'aliquota contributiva a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata.**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta affitti: ultimi chiarimenti e novità 2021***

di **Alessandro Carlesimo**

Seminario di specializzazione

## TURISMO RURALE: AGRITURISMO, ENOTURISMO E OLEOTURISMO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del *tax credit* locazioni di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#), prevedendo **un'estensione temporale della portata applicativa dell'agevolazione**. In particolare, **il bonus è stato riconosciuto, per le mensilità del 2021, alle imprese operanti nel settore turistico ricettivi, ai *tour operator* ed alle agenzie di viaggio**.

La **Legge di Bilancio 2021** ha infatti riformulato l'ultimo periodo dell'[articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020](#), come segue: “*Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021*”. Nella previgente versione si faceva riferimento al 31 dicembre 2020 e non venivano annoverate le attività diverse dalle strutture turistico ricettive. **Nulla cambia per i soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico**: questi ultimi beneficiano del credito di imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, e da ottobre a dicembre 2020, alle condizioni previgenti.

L'intervento legislativo comporta invece un **notevole beneficio per le agenzie di viaggio e tour operator, contribuenti che non venivano richiamati nel dettato normativo, benché fossero stati inclusi negli allegati di cui al Decreto Ristori – bis e, quindi, ammessi al credito di imposta per le mensilità ottobre novembre e dicembre a condizione che si trovassero in zona rossa**. Con la Legge di bilancio 2021, di fatto, si produce un effetto “*recapture*” che permette alle agenzie di viaggio ed ai *tour operator* di sfruttare il credito relativamente ai canoni delle mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, indipendentemente dalla collocazione geografica delle attività esercitate.

La misura comporta altresì il **prolungamento al 30 aprile 2021 del credito d'imposta riconosciuto alle strutture turistico ricettive**. Queste ultime, già state destinatarie della precedente estensione (dal mese di maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020) operata dall'[articolo 77 D.L. 104/2020](#) (c.d. “Decreto Agosto”), possono dunque sfruttare l'istituto anche nelle 4 mensilità successive del 2021.

IMPRESE TURISTICO RICETTIVE	REGIME	MENSILITA' AGEVOLATE
	D.L. RILANCIO - PRIMA VERSIONE	DA MARZO A MAGGIO 2020
	D.L. AGOSTO	DA MARZO A DICEMBRE 2020
	DECRETI RISTORI	DA MARZO A DICEMBRE 2020
	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<b>DA MARZO 2020 AD APRILE 2021</b>
IMPRESE TURISTICO RICETTIVE STAGIONALI	REGIME	MENSILITA' AGEVOLATE
	D.L. RILANCIO - PRIMA VERSIONE	DA APRILE A GIUGNO 2020
	D.L. AGOSTO	DA APRILE A DICEMBRE 2020
	DECRETI RISTORI	DA APRILE A DICEMBRE 2020
	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<b>DA APRILE 2020 AD APRILE 2021</b>
AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	REGIME	MENSILITA' AGEVOLATE
	D.L. RILANCIO - PRIMA VERSIONE	DA MARZO A LUGLIO 2020
	D.L. AGOSTO	DA MARZO A LUGLIO 2020
	DECRETI RISTORI	DA MARZO A LUGLIO 2020 E DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 SE "IN ZONA ROSSA"
	<b>LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<b>DA MARZO 2020 AD APRILE 2021</b>

Nel caso di imprese *multi-attività*, l'estensione è valida **se l'attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate**. Tale dubbio è stato fugato in occasione dell'evento "*Telefisco 2021*", nell'ambito del quale **è stata negata la possibilità per l'impresa turistico ricettiva di accedere al credito nell'ipotesi in cui svolga anche attività di ristorazione ed in misura prevalente rispetto a quella alberghiera** (la verifica va effettuata prendendo in considerazione il valore dei ricavi rispetto ai ricavi generali dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi).

Le condizioni di accesso al credito per tali **soggetti coincidono con quelle già previste dalle precedenti versioni del bonus e ricalcano la disciplina contenuta all'interno del Decreto Rilancio**.

Pertanto, il credito matura a condizione che sia **accertato il calo del fatturato con uno scostamento pari ad almeno il 50% rispetto al dato riscontrato nella corrispondente mensilità**

dell'anno precedente.

Non trova di converso applicazione la soglia riferita al volume dei ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, essendo applicabile l'[articolo 28, comma 3, D.L. 34/2020](#), secondo cui *"il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**"*. La percentuale riconosciuta corrisponde ad una percentuale specifica del canone contrattuale vigente:

- **60%** del canone di **contratto di locazione**;
- **30%** del canone di **contratti di servizi a prestazioni complesse**;
- **30%** del canone di **contratto di affitto d'azienda** relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- **50%** del canone di **affitto d'azienda di strutture turistico ricettive** (qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti).

**Ai fini dell'attribuzione effettiva del credito, rileva il principio di cassa.** Pertanto, la fruizione del credito rimane sospesa fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone ([circolare AdE 14/E/2020](#)).

Il credito **può essere utilizzato** mediante:

- **utilizzo** in compensazione orizzontale ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**;
- **riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa;
- **cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, compreso il locatore o il concedente.**

Nell'ambito del trasferimento del credito, preme sottolineare quanto chiarito dall'Agenzia nel consueto appuntamento con gli operatori. In particolare, è stato evidenziato che **il cessionario può utilizzare il credito in compensazione entro l'anno in cui è accettata la cessione da parte del cessionario, ovvero utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di accettazione.**

Esemplificando, il contribuente che ha accettato il credito nel 2020 potrà riportare nella propria dichiarazione 2020 (da presentarsi nel 2021) la parte residua di bonus non compensato orizzontalmente.

Tale precisazione si è resa dovuta in quanto, **nel Provvedimento di attuazione dell'[articolo 122 D.L. 34/2020](#), si fa riferimento "al momento di comunicazione"**. Tale riferimento temporale appare impreciso, **tenuto conto del fatto che il perfezionamento della cessione viene a coincidere con il giorno di accettazione da parte del cessionario**, momento che, per ragioni

tecniche, non può che essere successivo alla comunicazione effettuata dal cedente all'Agenzia.

Un altro chiarimento degno di nota si evince dalla **risoluzione AdE 440/E/2020**, nella quale viene chiarito che il credito compete anche **laddove il canone agevolabile sia stato pagato in via anticipata nel 2019**, fermo restando gli altri requisiti necessari.

L'Agenzia è stata inoltre interrogata sulla possibilità di fruizione del credito in caso di **pagamenti nel 2021 dei canoni relativi al 2020: al riguardo l'Amministrazione ha risposto in senso affermativo, ribadendo tuttavia che l'utilizzo del credito è sospeso fino al momento di pagamento del canone.**

Infine, si evince un'ulteriore apertura che riguarda la cessione dei crediti in presenza **di contratti di sublocazione**: viene data la possibilità al locatario di fruire del bonus anche laddove egli conceda, a sua volta, in sublocazione lo stesso immobile a terzi.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Verifiche automatiche per l'imposta di bollo virtuale in fattura***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Con il [Provvedimento prot. n. 34958, del 4 febbraio 2021](#), sono state dettate:

- le modalità tecniche per l'effettuazione delle **integrazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate delle **fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio** per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo,
- nonché le **modalità telematiche per la messa a disposizione**, la **consultazione** e la **variazione dei dati relativi all'imposta di bollo** da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le novità introdotte dal Decreto crescita (D.L. 34/2019). Tale norma prevede che l'Agenzia delle Entrate, con **procedure automatizzate**, **verifichi il corretto assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche** che transitano dal sistema di interscambio (Sdl) **intercettando**, in particolare, **i documenti xml privi dell'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, pur rientrando nel perimetro dell'imposta. Si pensi, a titolo esemplificativo, al **fornitore di un esportatore abituale** che dimentichi di applicare il bollo virtuale nelle fatture elettroniche di importo superiore ai 77,47 euro, non imponibili Iva ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N3.5). In seguito, con **D.M. 04.12.2020** è stato affidato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia il compito di definire le **modalità tecniche per effettuare tali "integrazioni"**, oltre ad individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate.

Il [provvedimento n. 34958/2021](#) pubblicato dalle Entrate d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede, **per ogni trimestre dell'anno**, che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli operatori Iva **due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sdl. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, i due elenchi saranno così distinti:**



- **Elenco A, non modificabile**, in cui saranno esposte le fatture che riportano **l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**,
- **Elenco B, modificabile**, in cui verranno indicate **le fatture che non riportano tale indicazione**, per le quali **l'imposta risulta dovuta** in base ai criteri descritti nelle **specifiche tecniche allegate al provvedimento**.

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se **accettare i dati proposti** – procedendo al pagamento di quanto dovuto – oppure **selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo**. Il contribuente potrà, inoltre, **aggiungere eventualmente altre fatture elettroniche** non individuate dall'Agenzia per le quali risulta dovuta l'imposta.

I due elenchi (A e B) saranno resi disponibili nel portale "Fatture e Corrispettivi" **entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare**. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per **modificare gli elenchi fino all'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento** (in sostanza, ci sono 15 giorni per apportare variazioni agli elenchi proposti dall'Agenzia). Fanno **eccezione** le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel **secondo trimestre solare dell'anno**, per cui le modifiche potranno essere effettuate **fino al 10 settembre dell'anno di riferimento**, anziché entro il 31 luglio. **In assenza di variazioni saranno confermati gli elenchi proposti dall'Amministrazione**.

L'elenco B può essere **modificato più volte entro i termini** descritti in precedenza, ma **solo l'ultima variazione elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo** dell'imposta di bollo da versare.

Terminata la fase in cui il soggetto passivo Iva può ancora apportare eventuali modifiche, la nuova procedura informatica procederà al **calcolo dell'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo** per il trimestre di riferimento. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'elenco A e nell'elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento**. Detto termine è prorogato al **20 settembre** per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel **secondo trimestre solare** e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo.

Il contribuente potrà procedere al **pagamento dell'imposta mediante addebito sul conto corrente** grazie alla funzionalità presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" **o, in alternativa**, potrà effettuare il pagamento **utilizzando il modello F24**.

Ai contribuenti che non procedano al pagamento delle somme dovute verrà inviata una **comunicazione elettronica all'indirizzo registrato nell'elenco INIPEC** (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile **fornire chiarimenti entro 30 giorni**, anche tramite un intermediario.